

Schema di PATTI PARASOCIALI
per la gestione della società Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A.

Tra:

- il Comune di _____, con sede in via _____ n. _____, _____ (____), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, in persona del Sindaco p.t., munito degli occorrenti poteri, quale Socio Pubblico della società Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A.;

(ripetere per tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale Napoli Nord presenti nella compagine societaria)

(di seguito congiuntamente anche "Soci Pubblici")

e

- _____ con sede in via _____ n. _____, _____ (____), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, in persona del Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche 'Soggetto Privato'), quale Socio Privato della società Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A.;

Premesso

- che è stata indetta procedura di selezione per l'individuazione di un Socio Privato della società Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A., quale gestore unico del SII per l'Ambito Distrettuale Napoli Nord, ai sensi dell'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8 della L.R. della Campania n. 15/2015, giusto provvedimento di affidamento dell'Ente Idrico Campano n. __ del ____;

- che a conclusione della già menzionata procedura, il soggetto privato è stato individuato nella società _____ con provvedimento n. __ del ____;

- che con Atto per notaio ____ del ____ i Comuni in epigrafe e la società ____ hanno costituito la società Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A. (in breve la "Società") quali unici soci della medesima;

- che in virtù di quanto disposto dalla procedura finalizzata alla costituzione della società Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A., le parti sono tenute alla stipula di patti parasociali il cui schema ha costituito allegato alla procedura medesima ed è stato esplicitamente accettato dal socio privato in sede di partecipazione alla selezione;

- che la stipula dei presenti patti costituisce atto vincolante all'effettivo avvio della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Distrettuale Napoli Nord e che la mancata stipula dei medesimi comporta revoca dell'affidamento ad Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A. del medesimo servizio;

- che in caso di ingresso di nuovi soci pubblici nella compagine societaria di Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A. per effetto di modifiche del perimetro gestionale affidato conseguenti a provvedimenti dell'Ente Idrico Campano, le parti potranno in essere ogni attività occorrente per permettere la

sottoscrizione dei presenti patti agli ulteriori o diversi soci pubblici di Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A.;

tutto ciò premesso, si convengono e si stipulano i seguenti patti parasociali.

Art. 1 – Durata dei patti parasociali

La durata dei presenti patti decorre dalla sottoscrizione del presente atto e cessa alla data di scadenza della concessione per la gestione del servizio idrico integrato in favore della società Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A., in virtù della deroga all'art. 2341bis prevista dall'art. 17 comma 4 lettera d) del D. Lgs. 175/2016. L'eventuale proroga della concessione di gestione del SII in favore di Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A., comporterà automaticamente la proroga della durata dei presenti patti.

Art. 2 – Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la società dovrà essere gestita secondo i principi della tutela dell'ambiente e del territorio, nonché della promozione di soluzioni innovative per il servizio, nonché garantendo la tutela e la cura del bene "ACQUA", con riferimento ad una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile e al successivo trattamento dei reflui in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile.

2. I soci pubblici hanno il diritto di controllare, verificare e stimolare l'adeguamento di tutte le procedure aziendali ai principi sopra esposti di sviluppo sostenibile.

3. I Soci si impegnano a orientare la gestione della Società – e in particolare del SII per l'Ambito Distrettuale Napoli Nord – ai principi di pubblicità e disponibilità della risorsa idrica, quale bene comune fondamentale per la collettività e per le comunità che risiedono sul territorio interessato dalla gestione. In tal senso, la Società dovrà impegnarsi nel monitoraggio e nel miglioramento costante dei livelli di servizio, assicurando elevati standard di qualità dell'acqua potabile erogata.

4. La Società dovrà assicurare, grazie all'impiego delle migliori pratiche di settore (*best practices*) e delle miglior tecnologie disponibili (*best available techniques*) un'adeguata tutela del "bene acqua", garantendo la progressiva minimizzazione della dispersione e la promozione di un modello di gestione, nel suo complesso, sostenibile, ispirato a principi di circolarità. La Società, inoltre, dovrà impegnarsi per la minimizzazione dell'impatto ambientale delle sue attività, concorrendo positivamente agli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni inquinanti condivisi dagli Stati membri dell'Unione europea.

5. La Società si impegnerà, altresì, in iniziative di comunicazione, anche in sinergia con i Soci Pubblici e gli altri attori istituzionali, regionali e nazionali, finalizzate a promuovere, presso la popolazione, un utilizzo consapevole delle risorse idriche e stili di vita orientati alla sostenibilità, alla riduzione dei consumi, alla salvaguardia delle risorse naturali e, più in generale, alla tutela ambientale, dei corpi idrici e dei loro ecosistemi e della biodiversità.

Art. 3 – Clausola di conservazione dei patti parasociali

Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

Art. 4 – Variazione del Capitale Sociale

Le possibili variazioni del capitale sociale della società nei limiti previsti dall'art. 8 dello Statuto dovranno sempre garantire il rispetto delle percentuali di riparto del capitale sociale tra soci pubblici e socio privato, rispettivamente al 55% ed al 45%.

Art. 5 – Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione ai Soci Pubblici e pertanto il Socio privato è tenuto a farsi unico garante per Acqua Pubblica Napoli Nord spa a favore di soggetti terzi.

2. Per le esigenze di finanziamento della società, è consentita la costituzione di specifiche garanzie in favore di enti terzi o istituti finanziatori sui crediti della Acqua Pubblica Napoli Nord spa di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, derivanti dalla Convenzione di Gestione del SII.

Art. 6 – Copertura delle Perdite – Distribuzione di Utili

1. I Soci si impegnano a far sì che l'assemblea della società non deliberi la copertura di eventuali perdite di esercizio, per il tramite riduzione del capitale, provvedendo invece al riporto a nuovo delle perdite stesse, per la successiva copertura tramite gli utili di esercizio futuri, fatto comunque salvo il rispetto del limite di cui all'art. 2446, comma 2, del Codice civile.

2. I Soci si impegnano, in ogni caso, a far sì che l'assemblea ordinaria non deliberi la distribuzione di utili, provvedendo all'imputazione di tali utili a riserva disponibile, sino a concorrenza dell'importo di euro [REDACTED], e comunque fino a che non siano state coperte perdite pregresse, sebbene esse non abbiano ancora determinato la fattispecie di cui all'art. 2446 o 2447 del Codice civile.

3. Le azioni detenute dai soci pubblici sono totalmente postergate nelle perdite.

Art. 7 – Vincolo al rispetto delle disposizioni della Convenzione per i compiti operativi e delle altre disposizioni di gara

1. Le parti accettano quale parte integrante dei presenti patti parasociali e si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto nel contratto per la disciplina dei compiti operativi del socio privato, sottoscritto in data ____ tra ____ Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A. e la società _____, in conformità al relativo schema ricompreso negli atti di gara per la selezione del socio privato.

2. Le parti inoltre accettano e dichiarano di conoscere ogni altra disposizione contenuta negli atti di affidamento del servizio e di selezione del socio privato.

3. Il socio privato si obbliga e si impegna, nei limiti dell'offerta presentata in sede di gara, a garantire alla Acqua Pubblica Napoli Nord spa, con risorse proprie ovvero mediante ricorso ad istituti finanziatori dallo stesso individuati, il fabbisogno finanziario occorrente per la gestione del SII e per

l'effettuazione di ogni investimento che la medesima società dovrà effettuare ai sensi della convenzione di gestione, del Piano operativo degli interventi e del Piano d'ambito.

4. Il rimborso delle anticipazioni finanziarie assicurate dal socio privato con risorse proprie o di terzi, comprensivo di capitale e quota di interessi, deve sempre avvenire nel rispetto delle condizioni previste nell'offerta formulata dal socio privato in sede di gara, nonché dei limiti previsti dalla regolazione tariffaria del SII pro tempore vigente, così come definita dall'Autorità Amministrativa Indipendente di Settore, oggi individuata in ARERA.

5. Il socio privato si impegnerà ad assicurare le necessarie dotazioni di cassa al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio sia nella fase di primo avviamento che nell'arco di durata della convenzione in relazione a fatti imprevisti e/o dovuti a forza maggiore o per significative modifiche delle condizioni di mercato.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, i Soci Pubblici si impegnano ad approvare in seno all'Assemblea dei soci di Acqua Pubblica Napoli Nord spa l'integrale rimborso del finanziamento di cui al presente articolo, con tempistiche conformi alla regolazione tariffaria di settore.

Art. 8 – Amministrazione

1. I Soci Pubblici hanno diritto di nominare tre amministratori di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

2. Il Socio Privato ha diritto di nominare due amministratori di cui uno con funzioni di Amministratore Delegato.

3. In caso di esclusione del socio privato nei casi previsti dallo Statuto, gli amministratori nominati dal socio privato decadono dalla carica. .

4. All'Amministratore Delegato spetterà la gestione e la direzione operativa dell'azienda con attribuzione allo stesso almeno delle deleghe previste dall'art.24 dello Statuto. A tal fine i soci pubblici si impegnano a fare in modo che gli amministratori di loro spettanza conformino il proprio voto alle disposizioni del presente articolo e che deliberino deleghe adeguate ad assicurare la gestione e la direzione operativa della società da parte del Socio Privato.

5. Al socio privato è in ogni caso riservata l'indicazione del Direttore Generale ai fini della sua nomina da parte dell'Organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto.

6. Ai Soci Pubblici, anche singolarmente considerati, sono riconosciute le più ampie facoltà di controllo sulla gestione amministrativa e contabile della società.

7. Ove ricorrano gravi inadempimenti contrattuali attribuibili all'amministratore delegato nominato dal socio privato, i soci pubblici hanno diritto di richiedere la sostituzione dello stesso indicando i motivi che abbiano comportato la perdita del rapporto di fiducia.

Art. 9 – Voto in Assemblea dei Soci su determinate materie

1. Le parti si impegnano reciprocamente a concordare preventivamente il loro voto nell'Assemblea dei Soci della società Acqua Pubblica Napoli Nord sulle materie di cui all'art. 20 dello Statuto.

2. A tal fine, l'Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera nel rispetto delle maggioranze prescritte dallo Statuto e con il voto favorevole del Socio Privato. Nel caso di dissenso motivato del Socio privato, l'Assemblea dei Soci rinvia l'argomento ad una seduta successiva, nelle more della quale le parti ricercano una soluzione condivisa in grado di assicurare il raggiungimento dei prescritti quorum deliberativi ed il voto favorevole del socio privato. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, l'Assemblea delibera motivatamente con le maggioranze prescritte dallo Statuto, anche in presenza del voto contrario del Socio privato. Le deliberazioni così assunte sono soggette agli ordinari rimedi impugnatori.

Art. 10 – Organo di Controllo

1. Ai soci pubblici spetta la designazione di due sindaci effettivi – tra i quali il Presidente del Collegio sindacale - e di un sindaco supplente. Al socio privato spetta la designazione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

2. Ove la revisione legale dei conti della Società sia affidata ad un collegio di Revisori lo stesso sarà composto da 3 membri, dei quali due componenti, tra cui il Presidente, sono nominati dai soci pubblici ed uno dal socio privato.

Art. 11 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1% del capitale sociale della Società al tempo dell'inadempimento. L'ammontare della penale verrà distribuito a tutti gli altri soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale al momento del pagamento della stessa.

Art. 12 – Comunicazioni

1. Tutti gli avvisi, le richieste, le domande e le altre comunicazioni richieste o consentite ai sensi del presente atto dovranno avere forma scritta e saranno considerate validamente notificate quando consegnate a mano, dietro rilascio di ricevuta, o inviate per posta, con lettera raccomandata o assicurata, o inviate a mezzo posta elettronica certificata

Art. 13 – Cessione e Risoluzione

1. Il Patto e tutte le disposizioni in esso contenute saranno vincolanti e produrranno effetti a beneficio dei Soci e dei rispettivi successori legali e aventi causa. In caso di cessione, totale o parziale, delle azioni da parte di un Socio Pubblico quest'ultimo ha l'onere, prima di provvedere alla cessione, di far sottoscrivere il presente patto, per adesione, al Socio Pubblico acquirente.

2. La perdita della qualità di Socio comporta la risoluzione di diritto del presente Patto nei confronti del soggetto che non sia più proprietario di azioni, alla data di trasferimento o di liquidazione delle medesime.

Art. 14 – Modifiche

1. Il presente Contratto potrà essere oggetto di modifica solo mediante accordo scritto firmato da tutte le Parti.

Art. 15 – Tolleranza

L'eventuale tolleranza di un Socio ai comportamenti di altri Soci posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti o alla facoltà di ricorrere ai rimedi contrattuali o di legge.

16. – Imposte, Tasse e Costi

Qualsiasi costo, tassa, imposta, onere o spesa comunque connesso al Patto, ovvero all'esecuzione delle operazioni ivi previste sarà sostenuto dalla Parte che vi ha dato corso. Gli oneri fiscali e le spese notarili inerenti al trasferimento di azioni della Società, ivi inclusa l'imposta di registro, saranno a carico del Socio in favore della quale ciascuna azione è trasferita, salvo che si tratti di imposte e tasse relative all'eventuale plusvalenza generata per effetto della cessione delle azioni, che saranno a carico della parte trasferente.

17. – Legge Applicabile

Il Patto, inclusi tutti gli Allegati, nonché tutti gli atti, gli accordi e i documenti sottoscritti ai sensi dello stesso Patto, ovvero al fine di darvi esecuzione, saranno disciplinati, eseguiti e interpretati ai sensi della Legge italiana.

Art. 18 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.